

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37339-l-ex-coniuge-non-pu-sottrarsi-all-obbligo-di-versare-l-assegno-di-mantenimento-adducendo-la-carenza-di-mezzi-economici-propri-in-quanto-ancora-studente-universitario-suprema-corte-di-cassazione-s>

Autore: Iannone Paolo

L'ex coniuge non può sottrarsi all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento adducendo la carenza di mezzi economici propri, in quanto ancora studente universitario, Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 16296/15; depositata il 3 ago

“L'ex coniuge non può sottrarsi all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento adducendo la carenza di mezzi economici propri, in quanto ancora studente universitario, Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 16296/15; depositata il 3 agosto”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura dell'obbligo di assistenza familiare attraverso il versamento dell'assegno mensile di mantenimento incombente ad uno dei due ex coniugi, al fine di garantire il medesimo tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.

Il caso riguardava il ricorso presentato da un genitore avverso la pronuncia della Corte territoriale che disponeva l'affido condiviso della figlia e il versamento a suo carico dell'assegno mensile di mantenimento. Il ricorrente lamentava la carenza di mezzi economici propri in quanto studente universitario.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che chiarisce l'obbligo in capo al genitore di procurarsi sempre i mezzi necessari per mantenere i propri figli, inoltre la continuazione degli studi universitari non costituisce un alibi per sottrarsi a tale dovere.

2. L'obbligo e la determinazione dell'assegno di mantenimento

Nella sentenza in esame i giudici di legittimità evidenziano la circostanza che l'ex coniuge, non economicamente indipendente, può sempre ricorrere all'aiuto dei propri genitori.

Infatti, nella vicenda in esame i nonni provvederanno al mantenimento del nipote.

Ciò posto, la Corte precisa altresì che in assenza dell'aiuto dei propri genitori, l'ex coniuge può procurarsi mezzi necessari al mantenimento dei figli anche alienando beni immobili e mobili registrati di sua proprietà.

In tale prospettiva si rende necessario illustrare le regole giuridiche dettate dall'art. 156 cod. civ. per quanto concerne la determinazione dell'assegno di mantenimento.

Seppur non richiede particolari spiegazioni la fattispecie in cui la non addebitabilità della separazione ad uno dei due coniugi è motivo di corresponsione economica, specialmente se quest'ultimo ha una situazione patrimoniale più sfavorevole, tuttavia l'identificazione del dovere di corresponsione dell'assegno di mantenimento, a cui il giudice è chiamato a verificare, necessita di una maggiore riflessione.

In merito all'obbligo di assistenza familiare, il corretto accertamento della corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento è valutabile dai giudici seguendo criteri e linee guida comuni.

Orbene, con riferimento ai parametri di determinazione dell'assegno di mantenimento all'altro coniuge economicamente “più fragile”, si rende prioritario valutare i redditi propri sia dell'ipotetico beneficiario che dell'obbligato.

A ben vedere, l'obbligo di pagare il mantenimento può incombere anche all'ex coniuge privo di reddito da lavoro, ma possessore di un ingente patrimonio personale che ha influito sullo stile di vita della famiglia durante l'unione matrimoniale, pertanto, non è sufficiente accertare la determinazione della corresponsione mensile spettante al soggetto beneficiario. A tal proposito, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di riempire, nel corso degli anni, il vuoto legislativo concernente il c.d. “quanto dovuto”, ma come spesso accade negli altri istituti giuridici, opinioni ed indirizzi sono divergenti e non concordi nell'accertamento della corretta utilizzazione delle linee guida da seguire.

L'art. 156., secondo comma, cod. civ. fa riferimento ai redditi propri dell'obbligato per quanto concerne la corresponsione e l'entità stessa della somministrazione, in perfetto collegamento con

l'art. 143 cod. civ. sui diritti e doveri reciproci con riferimento alla situazione economica del coniuge, comprensiva sia dei redditi da lavoro che dalla proprietà di beni immobili, depositi in denaro e titoli personali.

Ad ogni buon conto, la mancanza "di mezzi adeguati" e l'impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive" rappresentano i requisiti cardini del diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.

La disparità di situazioni reddituali e la funzione garantista nel mantenere il medesimo tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio deve essere compensata dal coniuge che possiede "mezzi adeguati" e può "procurarseli per ragioni oggettive". A tal proposito grava sul giudice verificare se effettivamente il coniuge avente la situazione economica più debole abbia le capacità o meno di procurarsi mezzi di sostentamento economico atti a diminuire l'apporto patrimoniale dell'altro coniuge obbligato, in quanto tale circostanza in diritto fa la differenza.

Infatti, tra i presupposti della sussistenza dell'assegno di mantenimento l'onere della prova (art. 2946 cod. civ.) ricade sul coniuge obbligato alla corresponsione del mantenimento.

I criteri di accertamento del reddito dello stile di vita dei coniugi, prima e dopo la separazione, rappresentano dei capisaldi da cui il giudice deve partire per verificare l'effettiva sussistenza del diritto a ricevere il mantenimento.

A tal proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "il tenore di vita tenuto dai coniugi prima della separazione rappresenta lo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche di questi".

Ne consegue che il primo parametro da verificare, in sede di corresponsione dell'assegno di mantenimento, sia il c.d. tenore di vita "potenziale" dei coniugi, qualora entrambi avessero continuato la convivenza insieme.

Il suesposto principio che fa riferimento al tenore di vita economico, quale possibile e non goduto dai coniugi a seguito della separazione, assume un parametro inscindibile di accertamento della corresponsione economica, anche se in costanza di matrimonio il reale tenore di vita sarebbe stato inferiore rispetto a quello potenziale che il giudice è tenuto a verificare.

Pertanto è opportuno non confondere il tenore di vita con lo stile di vita, poiché quest'ultimo è costituito dalle aspettative di una vita coniugale insieme che non omette le potenzialità di una condizione economica molto agiata, bensì si concretizza nella legittima aspirazione di un considerevole cambiamento di stile di vita.

In contrapposizione il tenore di vita è considerato, invece, come le potenzialità proprie dei coniugi sotto il profilo economico, ovvero quel tenore di vita potenziale che anche se non si sarebbe realizzato concretamente comunque non è stato goduto, pertanto è da considerare come una valutazione economica differente dallo stile dimesso alle aspettative e aspirazioni dei coniugi.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la Suprema Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare su di una fattispecie rara ma possibile, laddove l'obbligo di pagare il mantenimento può incombere anche all'ex coniuge privo di reddito da lavoro, ma possessore di un patrimonio personale che ha influito sullo stile di vita della famiglia durante l'unione matrimoniale.

Il Legislatore fa riferimento a "condizioni dei coniugi", laddove secondo un'interpretazione della dottrina si deve tener conto tanto delle condizioni economiche tanto delle condizioni di salute e familiare dei coniugi.

Ne consegue che non si può far a meno di considerare l'incidenza dell'addebito della separazione, ovvero sul coniuge su cui grava la responsabilità del fallimento del matrimonio costituisce il dovere alla corresponsione economica in favore dell'altro. Tutto ciò può incidere

nella determinazione di quanto dovuto, ma tra tutte le linee guida analizzate queste sono solo alcuni dei parametri che il giudice può tenere conto a sua personale discrezione.

Dott. Paolo Iannone

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 143 cod. civ.

Art. 156 cod. civ.

Art. 2946 cod. civ.

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

ARTICOLI

- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980;

MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;

- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;

TRATTATI

- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, UTET, p. 1.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- *DIGESTO, Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Terzo aggiornamento*, UTET, 2007